DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 5

Copertura finanziaria

I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2003, nella pertinente unita' previsionale di base. I benefici di cui all'articolo 3 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno 2003, nella pertinente unita' previsionale di base.

Versione in vigore dal 6 febbraio 2003, non più in vigore dal 6 aprile 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
Estremi	Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-delle-vittime-del-terrorismo-e-della/art-5-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it